



Copia

# COMUNE DI CASELETTE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29

### OGGETTO:

<b>TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.</b>
---

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari "Bruno Caccia" del Palazzo Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BANCHIERI Pacifico - Sindaco	Sì
2. MOTRASSINO Giorgio - Vice Sindaco	Sì
3. GALLICCHIO Simona - Assessore	Sì
4. GRANERO Andrea - Consigliere	Sì
5. SPALLONE Biagio - Consigliere	Sì
6. IGUERA Federico - Consigliere	Sì
7. MARTINI Giorgio - Consigliere	Sì
8. RIGOLETTI Roberto - Consigliere	Sì
9. TURBIL Giorgio - Consigliere	Sì
10. DEVERS Marco - Consigliere	Sì
11. BUNINO Aldo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Alberto CANE.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BANCHIERI Pacifico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

**TARI (TASSA SUI RIFIUTI) – APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO.**

**IL SINDACO**

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

*«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal D.L. 06/03/2014 n. 16, convertito con Legge 02/05/2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

VISTO l'art. 1, comma 682, della citata Legge 27/12/2013, n. 147 il quale testualmente recita:

*«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;*

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

*«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti»;*

CONSIDERATO che:

- il D.L. 19/05/2020 n. 34, convertito in Legge 17/07/2020 n. 77, all'art. 160 comma 3bis stabilisce la proroga dei termini per l'approvazione dei bilanci di previsione dal 31/07/2020 al 30/09/2020;
- l'art. 138, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, ha abrogato:
  - il comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, norma che prevedeva l'approvazione, per l'anno 2020, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile;
  - il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, norma che prevedeva il differimento del termine di cui al comma 683-bis dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 al 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, secondo cui il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 06/12/2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30/04/2019 n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1°*

*dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

VISTO il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

## **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

*Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati*

1)- DI APPROVARE il «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 32 articoli;

2)- DI DARE ATTO che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1° gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3 del presente dispositivo;

3)- DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di Legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Visto il parere sulla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Caselette, 24/09/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to: MILETTO Rag. Marco

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012;

Introduce il Sindaco e cede la parola al Vice Sindaco Sig. Giorgio Motrassino che illustra il contenuto della proposta;

Dopo breve dibattito;

Su proposta del Presidente, con voto separato, espresso in forma palese che sortisce il seguente esito:

Consiglieri presenti	11
Consiglieri votanti	11
Astenuti	0
Voti favorevoli	11
Voti contrari	0

### **DELIBERA**

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL SINDACO**

F.to: BANCHIERI Pacifico

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 08/10/2020 (Art. 124 D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii.)

Caselette , lì 08/10/2020

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 124, comma 1. Del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 ss.mm.ii., senza reclami

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

[     ] è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

[     ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Caselette, lì \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to: Dott. Alberto CANE